

BGer 2P.151/2006 vom 11. Oktober 2006

Bundesgericht, 2006-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2P.151_2006

FR: TF 2P.151/2006 du 11 octobre 2006

IT: TF 2P.151/2006 del 11 ottobre 2006

Erwägungen

E. 5.1

La ricorrente rimprovera alle autorità cantonali di aver agito in modo contrario anche al principio della buona fede (art. 9 Cost.). Esse avrebbero infatti assunto un comportamento contraddittorio poiché, da un lato, erano coscienti che il valore di stima non era più attuale e ne hanno promosso la revisione, ma, d'altro lato, hanno comunque ignorato la nuova valutazione, già nota all'apertura della successione ed entrata in vigore pochi mesi dopo.

Questa censura non è stata sollevata nell'ambito della procedura cantonale, ma è formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale. Essa costituisce pertanto un novum sostanzialmente inammissibile nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico e sul quale non occorre perciò soffermarsi oltre (DTF 129 I 49 consid. 3; sentenza 2P.154/2005 del 14 febbraio 2006, in: StR 61 pag. 446, consid. 5). In ogni caso, non è dato di vedere in che modo le autorità avrebbero suscitato un'aspettativa tutelabile dal profilo dell' art. 9 Cost. (cfr. DTF 130 I 26 consid. 8.1; 129 I 161 consid. 4.1); in effetti, esse non hanno certamente assicurato di applicare il nuovo valore di stima sin dalla sua concreta determinazione, anziché dalla data formalmente stabilita per l'entrata in vigore. D'altro canto, nella misura in cui non concerne la tutela dell'affidamento, il principio della buona fede non costituisce un diritto costituzionale individuale, bensì un principio generale censurabile essenzialmente solo entro i limiti dell'arbitrio (art. 5 cpv. 3 Cost. ; sentenza 1P.701/2004 del 7 aprile 2005, consid. 4.2; cfr. anche DTF 122 I 328 consid. 3). Sotto questo aspetto la doglianza non assume quindi portata propria (cfr. consid. 4).

E. 5.2

La ricorrente si prevale infine di una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) sostenendo che l'imposta prelevata, se riferita alla somma imponibile "corretta", costituirebbe il 50,7% del valore del legato. Anche questa censura è formulata per la prima volta davanti al Tribunale federale e non può quindi neanche essa essere esaminata ulteriormente (cfr. consid. 5.1). A prescindere da ciò, è evidente che l'imposizione deve fondarsi sulle basi di calcolo effettivamente determinanti dal profilo fiscale, e non su parametri e valori supposti dalla ricorrente. In riferimento a tali effettive basi di calcolo, l'aliquota reale è del 41%. Ora, non molto tempo fa il Tribunale federale in un caso concernente un tasso d'imposizione del 40% ha negato la sussistenza di un effetto confiscatorio, tanto più che il litigio concerneva soltanto l'ammontare dell'aliquota e non l'insieme delle circostanze concrete (aliquota, basi di calcolo, durata dell'ingerenza fiscale e cumulo della stessa con altri tributi; cfr. sentenza 2P.139/2004 del 30 novembre 2004, consid. 4, riass. in: AJP 2005 pag. 345 seg.). Sebbene la menzionata sentenza sia stata oggetto di critiche in dottrina (Yvo Hangartner, in: AJP 2005 pag. 346 segg.; cfr. anche Hugo Casanova, in: ASA 75 [2006/2007] pag. 88 seg.), un tasso d'imposizione come quello ora in esame, superiore soltanto di un punto percentuale rispetto all'aliquota applicata in

quella circostanza, non può che comportare un giudizio analogo.

E. 6.1

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso di diritto pubblico, laddove è ammissibile, va pertanto respinto.

E. 6.2

Le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.